



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

Università degli studi di Udine

Il politicamente corretto come “antimetafisica radicale” e i suoi riflessi sulla scienza penale. Verso un ritorno del “tipo criminologico d’autore”?

Original

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/11390/1221292.2> since 2022-03-09T10:57:31Z

Publisher:

Published

DOI:

Terms of use:

The institutional repository of the University of Udine (<http://air.uniud.it>) is provided by ARIC services. The aim is to enable open access to all the world.

Publisher copyright

(Article begins on next page)

STUDIUM RICERCA, FILOSOFIA

Rivista STUDIUM Ricerca

(Sezione on-line di Filosofia)

Anno 117 - mag./giu. 2021 - n. 3

Il politicamente corretto e i suoi problemi.
Per una lettura filosofica

A cura di Antonio Allegra e Fabrizio Grasso



STUDIUM RICERCA, FILOSOFIA

STUDIUM

Rivista bimestrale

Direttori emeriti: Vincenzo Cappelletti, Franco Casavola

COMITATO DI DIREZIONE: Francesco Bonini (*Università LUMSA, Roma*), Matteo Negro (*Università di Catania*), Fabio Pierangeli (*Università Tor Vergata, Roma*)

COORDINATORI DI STUDIUM RICERCA, FILOSOFIA (SEZIONE ON-LINE): Massimo Borghesi (*Università di Perugia*), Calogero Caltagirone (*Università LUMSA, Roma*), Matteo Negro (*Università di Catania*)

REDAZIONE STUDIUM RICERCA, FILOSOFIA (SEZIONE ON-LINE):
Fabrizio Grasso

CAPOREDATTORE: Anna Augusta Aglitti

Abbonamento 2020 € 72,00 / estero € 120,00 / sostenitore € 156,00

Un fascicolo € 16,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio.

email: rivista@edizionistudium.it Tutti i diritti riservati.

Stampa: mediagraf – Noventa Pad. (PD)

Finito di stampare nel mese di giugno 2021

Autorizzazione del Trib. Di Roma n. 255 del 24.3.1949

Direttore responsabile: Vincenzo Cappelletti

Gli articoli della Rivista sono sottoposti a doppio referaggio cieco. La documentazione resta agli atti. Per consulenze specifiche ci si avvarrà anche di professori esterni al Consiglio scientifico. Agli autori è richiesto di inviare, insieme all'articolo, un breve sunto in italiano e in inglese.

EDIZIONI STUDIUM S.R.L.

COMITATO EDITORIALE

Direttore: Giuseppe Bertagna (*Università di Bergamo*). Componenti: Mario Belardinelli (*Università Roma Tre, Roma*), Ezio Bolis (*Facoltà teologica, Milano*), Massimo Borghesi (*Università di Perugia*), Giovanni Ferri (*Università LUMSA, Roma*), Angelo Maffeis (*Facoltà teologica, Milano*), Gian Enrico Manzoni (*Università Cattolica, Brescia*), Fabio Pierangeli (*Università Tor Vergata, Roma*), Angelo Rinella (*Università LUMSA, Roma*), Giacomo Scanzi (*Fondazione Tovini, Brescia*).

CONSIGLIERE DELEGATO ALLA GESTIONE EDITORIALE: Roberto Donadoni

REDAZIONE: Simone Bocchetta

UFFICIO COMMERCIALE: Antonio Valletta

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Edizioni Studium s.r.l., via Crescenzo, 25 – 00193 Roma

Tel. 066865846 / 6875456, c.c. post. 834010

SITO: www.edizionistudium.it

Sezione monografica
Il politicamente corretto e i suoi problemi.
Per una lettura filosofica

A cura di Antonio Allegra e Fabrizio Grasso

Introduzione: Antonio Allegra, Fabrizio Grasso, *Linguaggio, egemonia, libertà. Note sul politicamente corretto* 9

I. Giulia Bovassi, *Politicamente corretto: ermeneutica del principio di normalizzazione* 23

II. Eugenio Capozzi, *Il politicamente corretto come retorica ideologica nella storia occidentale contemporanea* 43

III. Gabriele Civello, *Cause ed effetti del "politicamente corretto": una ipotesi di lavoro* 61

IV. Filippo Giorgianni, *Dell'impolitico: il politicamente corretto come manifestazione tecnocratica* 82

V. Paolo Labinaz, *Politicamente corretto e il rischio di nuove forme (indesiderate) di "ingiustizia discorsiva"* 100

VI. Paolo Pagani, *Il linguaggio "politicamente corretto" come questione filosofica* 117

VII. Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre, *Il politicamente corretto come "antimetafisica radicale" e i suoi riflessi sulla scienza penale. Verso un ritorno del "tipo criminologico d'autore"?* 137

VIII. Aldo Rocco Vitale, *Il diritto politicamente corretto* 156

**VII. Il *politicamente corretto* come “antimetafisica radicale”
e i suoi riflessi sulla scienza penale.
Verso un ritorno del “tipo criminologico d’autore”?**

di *Antonio Vernacotola Gualtieri D’Ocre*

L’idea del *politicamente corretto*¹ trova la sua matrice storico-concettuale nei movimenti di emancipazione diffusisi, soprattutto negli Stati Uniti, fra la rivoluzione culturale del ‘68 e gli anni ‘80 del Novecento². La sua prima forma di espressione è stata l’utilizzo di un frasario linguistico tendenzialmente *neutro*, atto a disattivare l’accezione spregiativa che si riteneva contenessero alcune fraseologie descrittive di determinate categorie sociali o minoranze etniche. Se tuttavia in origine il PC ha costituito una delle principali strategie utilizzate da parte dei cosiddetti movimenti di *liberazione* per contrastare atteggiamenti e condotte discriminatori, a partire dagli anni 2000 esso, incardinandosi ad un relativismo cosmopolitico capace di trovare consenso sia in ambienti progressisti che liberali, sembra aver assunto le connotazioni di una vera e propria ideologia³. E in tal guisa, appare protendersi verso l’affermazione di un *pensiero*

¹ D’ora in avanti “PC”.

² Cfr. E. Capozzi, *Politicamente corretto. Storia di un’ideologia*, Marsilio, Venezia 2018.

³ Col termine ideologia si fa riferimento a un sistema di pensiero che, incorporando finalità soteriologiche e rinunciando a una considerazione integrale dell’essere, ne assolutizza un aspetto e a partire da esso adotta un punto di vista parziale, «cosicché – osserva Francesco Gentile – si presenta sempre come una finestra particolare sul mondo». F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, in appendice cinque saggi di Elvio Ancona, Alberto Berardi, Federico Casa, Giovanni Caruso e Andrea Favaro, ESI, Napoli 2017², p. 199.

unico dominante, di cui incarna il preminente strumento performativo, atto a reprimere, in quanto ritenuta illegittima, ogni posizione ideale refrattaria a lasciarsi conglobare nei rigidi canoni da esso elaborati.

Il presente studio si propone di delineare la struttura teoretica di tale ideologia e analizzarne le ricadute sul piano giuridico, tentando del pari di discernere il rapporto di diretta e necessaria consecuzione di fatto sussistente fra queste due dimensioni; e invero una tale articolazione si palesa alquanto opportuna, non solo in ragione del carattere geneticamente *politico* di siffatto orientamento, ma anche per la sua compresenza con una direttrice da tempo attestatasi nella dottrina giuridica, massime nel settore processualistico, ovvero quella postura teorica cui vari autori, più di recente Ancona⁴, si sono riferiti col termine *veriphobia*.

1. *Il politicamente corretto come “antimetafisica radicale”*

Per intendere, dunque, nella loro piena portata le ripercussioni prodotte sul sistema giuridico da una siffatta *Weltanschauung*, è d'uopo effettuarne, in guisa di movenza preliminare, una comprensione profonda, che ne disveli i tratti originari e le matrici teoretiche. Notiamo anzitutto come il fattore accomunante le varie manifestazioni del PC sia il rilievo primario dell'elemento *identitario* che, in modo ambivalente, ora viene rivendicato come tratto distintivo di categorie o comunità “chiuse”, ora viene rigettato con insofferenza quando si presenti nei termini di *forma* metafisicamente data, principio di caratterizzazione in termini *eidetici* tanto degli enti fisici quanto di

⁴ E. Ancona, *Veritas est adaequatio rei et intellectus. L'epistemologia tommasiana di fronte alle problematiche del processo penale*, Giappichelli, Torino 2020.

quelli che, con fraseologia pufendorfiana, possiamo denominare *enti moralē*⁵.

Sotto quest'ultimo profilo, vanno evidenziati tre aspetti che alcune fra le maggiori correnti da cui trae origine e di cui è espressione il PC, come la teoria del gender, il modulo socio-integrazionista del *melting pot*, i movimenti femministi o antispecieisti, ciascuno con una propria specifica declinazione, sembrano condividere e tradurre in coerenti programmi linguistici e, quale ineludibile contraltare, in altrettante piattaforme pratico-deontiche: il primo aspetto lo si può ritrovare nella negazione delle “differenze” dipendenti dalla *forma* e quindi dalla natura in senso metafisico, con il consequenziale effetto della destituzione di legittimità e del depotenziamento semantico di una classificazione tassonomica del mondo naturale basata sulla ricognizione empirica delle somiglianze e delle difformità riscontrabili in quella che, aristotelicamente, ci vien fatto di definire come la conformazione fisico-morfologica del reale⁶.

In secondo luogo, procedendo oltre, va osservato come la fruibilità della nozione di *natura* nello spazio pubblico non venga contestata solo in relazione alla sua accezione di *essenza*, nella fattispecie, in termini tommasiani, di *essenza* colta nella sua operatività finalistica⁷, ma anche in relazione alla sua significazione come *nativitas*⁸, che Pizzorni ritiene estrinsecarne il semantema originario⁹. In quest'ottica – e questo secondo aspetto ci conduce ad un ulteriore sviluppo del nostro discorso definitorio – ciò che si dà *nativamente* nella sfera

⁵ S. Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, I, I, 3.

⁶ Aristotele, *Topici*, 102a 31 ss.

⁷ Tommaso d'Aquino, *De Ente et Essentia*, I, 3.

⁸ Id., *Summa Theologiae*, I, q. 29, a. 1, ad 2.

⁹ R. Pizzorni, *Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso d'Aquino*, ESD, Bologna 1999³, pp. 32-33.

identitaria di un ente, in particolare di una persona, più che come elemento qualificativo del proprio essere – per la persona, del suo sé – viene visto come un fattore “coartante”, limitativo della sua libera facoltà di espansione e di autodeterminazione.

In terza battuta e per conseguenza, appare venir negata la stessa possibilità di definire il *bene* e il *male* a partire da una lettura metafisica dell’essere, ossia, semplicemente, guardando alla *realtà* degli enti ed al loro intrinseco finalismo, possibilità poggiante su quella relazione speciale fra *essere* e *bene* che, sulla base della filosofia tomistica – e rifacendoci espressamente alla q. 5 della I *pars* della *Summa theologiae*¹⁰ – possiamo descrivere nei termini di una interscambiabilità di *bonum* ed *ens*.

La natura dell’*ens*, dunque, vista sia come *forma* (*principium activum motus e principium passivum*)¹¹ che come *nativitas*, lungi dal poter venir interpretata quale radice dello sviluppo intensivo ed estensivo dell’*esse* dell’*ens* in corrispondenza del proprio intrinseco ordine teleonomico e quindi, in ragione del principio tommasiano per cui «*ens et bonum convertuntur*»¹², quale presupposto e sostrato formale del conseguimento del proprio bene da parte dell’ente, viene piuttosto concepita come una barriera, un *limite*. Pertanto, guardando con peculiare attenzione alla dimensione dell’*umano*, possiamo dire che la costitutività onto-teleologica dell’ente-uomo, i caratteri primigenî ed essenziali del suo darsi come *persona*, più che rappresentare un *bonum*, incarnino, in questa prospettiva, un *malum*, un *ostacolo* da superare per la piena realizzazione del *sé*.

Occorre tuttavia registrare come questo plesso di istanze a sfondo anticognitivista, che nella cultura postmoderna si configura nei

¹⁰ Tommaso d’Aquino, *Summa Theologiae*, I, q. 5, a. 1, *resp.*

¹¹ Id., *III Sent.*, d. 22, q. 3, a 2, sol 1.

¹² Id., *Summa Theologiae*, I, q. 5, a. 4, *resp.*

termini di un orizzonte etico generale dotato di proprietà *normanti*, preveda un'eccezione dalla portata estremamente significativa: l'unica *differenza* plausibile, il solo criterio di demarcazione identitaria reputato accettabile in base a tale concezione scettico-relativistica, risulta essere quello derivante da un *atto di volontà*, quello cioè avente la propria matrice germinativa non nell'essere del soggetto o in quella che Stefanini chiama la sua *inseità*¹³, bensì nella sua *praxis* auto-determinativa. Ne deriva un apparente paradosso: vengono infatti ad assumere piena *legittimità morale*, in un siffatto contesto, solo quelle espressioni del sé frutto di un *pensiero divergente*, di una diversione cioè dalla condotta comune, conforme allo spontaneo sentire dei più, con la conseguenza di un ripiegamento o, per meglio dire, di un appiattimento del canone della *ortoprassi* sulle definizioni dipendenti da scelte a base volontaristica e ad oggetto essenzialmente politico-rivendicativo.

Sarebbe agevole rinvenire una nutrita pluralità di esempi confermativi a sostegno di tale interpretazione, sia in ambito giuridico che sociale; in merito, per restare ai casi più recenti, ci limitiamo a notare, nel quadro del linguaggio transnazionale, incline a uniformarsi sempre più intensamente ai dettami del PC, come il neutro *the significant other* venga usato con crescente frequenza per indicare una persona legata a un'altra da un qualsivoglia rapporto di *partnership*¹⁴, venendo evidentemente considerato, in tale ottica, il richiamo alla forma coniugale come *discriminatorio* nei riguardi delle altre tipologie di relazione. Ma v'è di più: nell'area anglosassone è stato rimesso

¹³ L. Stefanini, *Storia, storicità, storicismo, storiografia e persona*, in *Il problema della storia*, Atti dell'VIII Convegno di Gallarate, Morcelliana, Brescia 1953, pagg. 44-56.

¹⁴ Per un quadro generale, cfr. M. Arcangeli, *Una pernacchia vi seppellirà. Contro il politicamente corretto*, Castelvechi, Roma 2019.

in auge il vetusto *singular they*, che viene oggi utilizzato, secondo modalità nuove, in sostituzione dei singolari maschile e femminile *he* e *she* anche quando il soggetto appare definito¹⁵. Prende così corpo un costrutto grammaticale che, per quanto legittimo, mettendo in secondo piano le esigenze di coerenza logica in sintomatica concordanza con il decostruzionismo linguistico teorizzato da Derrida¹⁶, mira a conformarsi e dare rappresentazione, piuttosto che alla realtà oggettiva, alle inclinazioni autodefinitorie del soggetto.

2. Una palingenesi postmoderna della filosofia della Volontà: tra idealismo prasseologico e neomarxismo dialettico

Ma se, date tali premesse, il PC può rettamente definirsi come un'*antimetafisica radicale*, intendendo per metafisica la *scienza dell'essere in quanto essere* descritta da Aristotele¹⁷, quali sono i suoi presupposti teoretici? A partire dalle osservazioni sopra esposte riteniamo che possano individuarsi almeno tre filoni speculativi che, come un fiume carsico, paiono scorrervi nel sottosuolo. Il primato della *praxis* sulla teoresi e la negazione di un rapporto di tipo costitutivo fra la struttura metafisica del reale e la gerarchia assiologica del sociale ivi riscontrabili, se ne lasciano intravedere un fondale affine allo scetticismo volontaristico d'ascendenza occamista¹⁸, consentono altresì di identificarne un corpo centrale coincidente con un prasseologismo

¹⁵ Cfr. sul tema U. Eco, *La bustina di Minerva*, Rubrica di *L'Espresso*, XXXIX, 1993, p. 216.

¹⁶ Cfr. J. Derrida, *Della grammatologia*, a cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 2020.

¹⁷ Aristotele, *Metafisica*, spec. 1003a 20-1005b 1005b 34.

¹⁸ Cfr. F.J., Beckwith, *The Epistemology of Political Correctness*, in *Public Affairs Quarterly*, VIII, 1994, 4, pp. 331-340.

idealistico nel quale si rinvencono, variamente composti, elementi del *soggettivismo etico* fichtiano, della *dialettica del rovesciamento* hegeliana e della *filosofia della liberazione* neomarxista.

Il sapore idealistico del PC lo si avverte anzitutto, quindi, nella versione fichtiana: qui l'idea che l'Io debba affermarsi come *Libertà* e strutturarsi perciò secondo categorie *etiche* mediante il superamento degli ostacoli che esso stesso, ponendosi come *natura* – e cristallizzandosi quindi come *forma* – istituisce e riconosce¹⁹, sembra ostendere con sorprendente manifestatività che tipo di sostrato speculativo tale ideologia di fatto sottenda.

Per ben enucleare, tuttavia, il contributo dell'idealismo al costituirsi del PC nei termini di un'antimetafisica radicale, è d'uopo focalizzarci su tre elementi della filosofia hegeliana, consistenti nella nozione di *Autodeterminazione*, nell'idea di *Sostanza* come *Logos* e nella *dialettica* del suo apparire, dati che fanno capolino già nella sfera fisica e che possiamo comprendere meglio esaminando alcuni passaggi delle *Lezioni* hegeliane del '33 relative all'interpretazione di Aristotele. Nel trattare della *Natura come Autofinalità interna a se stessa*²⁰, il filosofo tedesco ne fornisce una qualificazione come «l'Idea che, presupposta come Unità idealmente determinata, effettua se stessa»²¹; aggiungendovi una precisazione: «è però l'Attività autoconservantesi, ossia l'Attività che produce soltanto se stessa, a promuovere l'Autofinalità a tutti i livelli e in tutti i rapporti. La vita è l'Energia in quanto Entelechia che si conserva»²². Siamo, a nostro avviso, di fronte ad un'ermeneutica idealistica del teleologismo fisico

¹⁹ T. Valentini, *I fondamenti della libertà in J.G. Fichte. Studi sul primato del pratico*, pres. di A. Rigobello, Editori Riuniti, Roma 2012.

²⁰ G.W.F. Hegel, *Lezioni sulla storia della filosofia* [1833], trad. it. a cura di V. Cicero, Rusconi, Milano 1999, pp. 127-33.

²¹ *Ibid.*, p. 133.

²² *Ibid.*

dello Stagirita; laddove questi giustificava l' anteriorità dell'atto sulla potenza in ragione del progressivo attualizzarsi della forma nell'ente reale²³, Hegel, coerentemente con la propria teoresi, sembra invece intenderla nel senso della *Bildung* dell'Idea: «il Vivente non è altro che Autoproduzione»²⁴. Ciò che appare qui stagliarsi in una posizione di assoluta priorità è l'Attività medesima come Autodeterminazione; e infatti, scrive Hegel, «il Mezzo è una rappresentazione che appartiene al Fine in quanto Attività: [il Mezzo è infatti il Fine stesso] come relazione della Potenza all'Atto, come Prodotto dell'Atto puro»²⁵. Questo dato viene chiarito ancor più puntualmente nel discorso metafisico, quando Hegel affronta il problema della *Sostanza*. «Ciò che Aristotele indaga – scrive – è il Motore e questo è il Logos, il Fine»²⁶, un Fine che per Hegel, in opposizione alla stasi eleatica e pitagorica, tiene insieme Universale e Attività, la quale infatti «è mutamento, ma posto da Aristotele all'interno dell'Universale come mutamento uguale a sé. L'Attività è un determinare che si autodetermina secondo le proprie differenze»²⁷, perché «l'Universale è attivo, determina se stesso, e il Fine è l'Autodeterminantesi che si realizza»²⁸. Da qui si dipartono delle conseguenze che attengono al terzo nodo hegeliano insistente in questo contesto, ovvero il darsi *dialettico* del reale, che, permanendo ancorati ad un punto di vista *oggettuale*, trova il suo fulcro nell'articolarsi nella

²³ Aristotele, *Metafisica*, Θ 1049b 3-1051a 3.

²⁴ G.W.F. Hegel, *op. cit.*, p. 133.

²⁵ *Ibid.*, p. 135.

²⁶ *Ibid.*, p. 77.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Totalità di *identità* e *differenza*. Come illustra Cicero²⁹, già nel 1801, prendendo le mosse dall'interpretazione dal passo del *Timeo* platonico³⁰ ove viene decantato il legame che grazie al termine medio nella proporzione «unifica se stesso e le cose legate»³¹, Hegel giunge a considerare «l'Assoluto come Identità dell'Identità e della Non-identità in questo senso preciso: l'Identità astratta o unilaterale (Oggetto, Natura) e la Non identità astratta o unilaterale (Soggetto, Spirito) sono gli estremi di una proporzione in cui il medio è l'Identità assoluta»³². Ma di questa Identità l'Idea acquisisce coscienza solo progressivamente, realizzandosi come Spirito Assoluto, come «Unità restaurantesi a partire da uno sdoppiamento originario»³³. Hegel sembra così capovolgere l'approccio metafisico di Aristotele, che vedeva all'origine l'ente nella sua irriducibile consistenza ontologica, assumendo invece come primo momento la *Differenza*, anzi, come osserva Cicero, «l'Autodifferenziarsi originario dell'Identità assoluta»³⁴. La dialettica del *rovesciamento* che procede per successive opposizioni-identificazioni articolate in un sistema triadico, trova dunque la sua fonte nel darsi dello Spirito come Libertà ed il suo momento iniziale nell'Autodifferenziazione. «L'Identità assoluta può infatti [...] mediare l'Identità e la Non-identità venendo da queste mediata, e infine riunificarle riaccogliendole nel proprio

²⁹ V. Cicero, *Introduzione* a G.W.F. Hegel, *Platone (secondo l'ed. postuma del 1883 delle Lezioni sulla storia della filosofia curate da K.L. Michelet)*, rev. critica del testo tedesco (e raffronto con l'ed. Garniron-Jaeschke), trad. it., intr., note e apparati di V. Cicero, Rusconi, Milano 1998, pp. 13-20.

³⁰ Platone, *Timeo*, 31c-32a.

³¹ *Ibid.*, 31c.

³² V. Cicero, *op. cit.*, p. 16.

³³ *Ibid.*, p. 17.

³⁴ *Ibid.*, pp. 17-18.

seno, solo perché essa è sorgivamente Differenziazione interna di sé da sé»³⁵.

La terza area di matrice idealistica che ci compete di esplorare per profilare teoreticamente i gangli del PC consiste nella speculazione del neomarxismo francofortese, che ne individua invero la congiuntura culturologica occasionante³⁶; al suo interno è d'uopo eviscerare due fattori che ne hanno incentivato l'emersione e lo sviluppo in quanto ideologia, ovvero la *dialettica negativa* e la dottrina della *liberazione*. Quanto alla prima, soprattutto in riferimento alla versione adorniana³⁷, possiamo, con Bellan, ricondurne la genesi al tentativo di costruire «un'alternativa non meramente antidialettica alla dialettica olistica di Hegel»³⁸. Ciò che Adorno, Horkheimer e gli altri esponenti di questa scuola mantengono viva e operante dello slancio idealistico, in parziale consentaneità con quanto era venuto teorizzando Croce³⁹, è la propulsione destrutturante della dialettica; con una significativa variante rispetto al filosofo di Pescasseroli: qui la dialettica, al di là di qualsivoglia sedimentazione storicistica, esaurisce il suo compito nella propria funzione *negativa*, nella destrutturazione continua delle formalizzazioni culturali, politiche, economiche, sociali cristallizzantesi nella storia. Il riverbero di questa concezione sul farsi del PC sembra patente, ma non si spiega appieno

³⁵ *Ibid.*, p. 17.

³⁶ Il tema è parzialmente affrontato da G. Piombini, *Il grande inganno del multiculturalismo*, in AA. VV., *La gabbia delle idee. Il grande inganno del politicamente corretto*, a cura di C. Zucchi, pp. 143-156.

³⁷ T.W. Adorno, *Dialettica negativa* [1966], intr. e cura di S. Petrucciani, trad. it di P. Lauro, Einaudi, Torino 2004.

³⁸ A. Bellan, *La logica e il "suo" altro. Il problema dell'alterità nella Scienza della logica di Hegel*, Il Poligrafo, Padova 2002, p. 31.

³⁹ B. Croce, *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel. Studio critico seguito da un saggio di bibliografia hegeliana*, Laterza, Bari 1907.

senza un raccordo con il secondo fattore neomarxista che dobbiamo trattare, ovvero quella prospettiva socio-politica e filosofico antropologica elaborata da Marcuse in *Eros e civiltà*⁴⁰ che incarna l'ultimo stadio della teoria della liberazione, postulandone l'estensione e il necessario dispiegamento su tutto il poliedrico plesso delle dimensioni umane, ivi compresa quella della corporeità con, al vertice, la sfera *istintuale* della *sessualità*. In Marcuse, si può ben dire, trova pieno compimento il percorso di emancipazione dell'Io dalla natura, che, come ben illustrato da F. Gentile⁴¹, ha visto nella rousseauiana trasfigurazione dell'*homme* nel *citoyen* il suo punto d'origine. Il modulo politico del Ginevrino, imperniato sulla *desostanzializzazione* dell'uomo conseguente alla riduzione del suo essere e della sua dattità personale a pura *volontà*, a mera unità numerica, centro d'imputazione di atti presuntivamente liberi, sembra infatti rinvenire il suo sommo inveramento nella *liberazione* marcusiana della sfera affettivo-relazionale da ogni vincolo, non solo etico-sociale, quanto viepiù eidetico-sostanziale. Con una conseguenza, tuttavia, dal carattere paradossale, che par riprodurre in fogge aggiornate l'aporia hobbesiana di una libertà proclamata come *assoluta* nello stato naturale⁴² e riscoperta poi come mera parvenza, in ragione della determinatezza materialistica attribuita all'agire umano, nelle *Questions concerning liberty, necessity and chance*⁴³: in Marcuse, come nella *Weltanschauung* del PC, la liberazione dell'Io dalle maglie costrittive

⁴⁰ H. Marcuse, *Eros e civiltà*, tr. it. di L. Bassi, Fabbri, Milano 2014.

⁴¹ F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 79-83.

⁴² T. Hobbes, *De Cive*, pref. ai lettori., trad. it. a cura di T. Magri, Roma 1993³, pp. 69-70.

⁴³ Id., *Libertà e Necessità. Questioni relative a libertà, necessità e caso*, trad. it. a cura di A. Longega, Milano 2000, p. 207.

della natura e della società sembra indurne un ripiegamento, pressoché totale in quanto ormai deprivato di qualsiasi criteriologia di discernimento, sulle istanze pulsionali di più schietta marca materialistica, nelle quali, una volta impropriamente assolutizzate, non può che trovare il suo centro la progettualità autodeterminativa dell'Io. Con l'effetto apertamente aporetico, ma coerente con il carattere materialistico dell'antropologia neomarxista – come di quella hobbesiana – di una liberazione dell'umano coincidente con il suo assoggettamento alle conformazioni cangianti, malleabili e aleatorie degli stimoli di ordine ottativo-istintuale.

3. *Verso il ritorno del “tipo criminologico d'autore”? Dalla legislazione penale antidiscriminazione al riaffacciarsi dello stato etico*

Dato tale schema teoretico e filosofico antropologico di fondo, di particolare significato risultano essere gli effetti che rischia di produrre l'assunzione del paradigma del PC nell'area della scienza giuridica. Guardando a titolo esemplificativo al quadro ordinamentale italiano, va osservato anzitutto come tale paradigma rifletta e induca a sviluppare un'interpretazione dell'uomo e dei suoi *diritti inviolabili* nel senso di un'autodeterminazione assoluta, o *contra naturam*, basata su un'antropologia a sfondo esistenzialistico-costruttivista.

Ciò produce conseguenze altamente rilevanti in campo penale, venendo a incidere, in special modo, sulla fisionomia delle c.d. *leggi antidiscriminazione*, prodotto di un vasto “movimento” di codificazione legislativa in atto da diversi anni di cui possono considerarsi quali punte più avanzate, per fermarci allo *ius conditum*, la l.654/1975, la l.205/1993 e gli artt. 604 *bis* e 604 *ter* c.p.

In merito ad esse, appare essenziale mettere a fuoco almeno un paio di questioni: per prima cosa, il dato, ben evidenziato da Pulitanò, che «una fattispecie di reato costruita sul solo concetto di

discriminazione non ha un contenuto precettivo riconoscibile, né confini ben determinati»⁴⁴; in secondo luogo, il fatto che, sul piano applicativo, potrebbe sempre prodursi un'interazione combinatoria fra le suddette leggi, che spesso esplicano la propria efficacia mediante la previsione di un'aggravante⁴⁵, e quelle norme aventi ad oggetto la depenalizzazione dei reati o la previsione di sanzioni alternative alla reclusione, nelle quali, come già ebbe a rilevare Bettiol⁴⁶, è ravvisabile il perdurare di una tendenza insistente sulla legislazione penale già da vari decenni. Orbene, in virtù di tale possibile confluenza, può ben verificarsi il caso che la supposizione in sede processuale di un movente discriminatorio risulti di fatto dirimente ai fini dell'effettiva comminazione di una pena detentiva. In molti casi, in altre parole, le medesime azioni delittuose supererebbero la soglia fissata dal legislatore per l'applicazione di tali provvedimenti solo qualora ne venisse acclarata la dipendenza causale da un'intenzionalità discriminatoria, che diventerebbe così il perno di una nuova criteriologia ermeneutica, non più di tipo oggettivo, ma soggettivo. La perniciosità di una tale deriva sembra essere ben chiara alla Consulta, atteso che, come rimarca Pulitanò, «nella copiosa giurisprudenza costituzionale in materia penale, il principio d'eguaglianza ha giocato come criterio di invalidazione di norme discriminatorie in senso sfavorevole; mai come fondamento di estensioni dell'area del penalmente rilevante»⁴⁷; nondimeno, è notorio invero come in funzione di tale legislazione, condotte prive in se stesse di una

⁴⁴ D. Pulitanò, *Essere Charlie, o politicamente corretto? Manifestazioni espressive e diritto penale*, in *Sistema penale*, 20 gennaio 2020, p. 5.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 6.

⁴⁶ G. Bettiol-L. Pettoello Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova 1986¹², pp. 52-53.

⁴⁷ D. Pulitanò, *op. cit.*, p. 8.

morfologia criminosa, come il mancato servizio in un pubblico esercizio, siano state oggetto di condanna penale a cagione della loro riconduzione ad una tale *presumibile* istanza motivazionale, pur in presenza di dichiarazioni che ne attestavano una differente eziologia, legata a sentimenti di insicurezza o timore per la propria incolumità⁴⁸.

Ora, pur volendo prestar credito alla tesi secondo cui la punibilità in questi casi apparirebbe ancorata al riscontro di un *pericolo concreto* di atti violenti o discriminatori per cui la possibilità di un'introduzione del *reato di opinione* nell'ordinamento non sussisterebbe⁴⁹, va tuttavia rilevato che l'irruzione della forza estensiva e del portato di soggettivazione adottati dal PC nel plesso delle norme antidiscriminazione rischia invero di rimodellarne la fattispecie, disancorandola dal nesso con un *bene giuridico* concreto e morfologicamente definito e allargandone così la portata tendenzialmente *ad libitum*. A destare perplessità non è certo il fatto che vi sia una repressione penale di condotte *oggettivamente* riconoscibili come discriminatorie in ragione di una propria specifica lesività, bensì che tale azione repressiva possa scollarsi dal *principio di offensività* e da una sua declinazione in senso *concreto*. Ne sarebbe ineludibile risultanza la possibilità che l'ordinamento penale si volga prioritariamente alla criminalizzazione non dell'atto anti-giuridico in sé, bensì dell'idea che si pretende ne abbia ispirato l'esecuzione, ovvero del *pensiero* del soggetto, sottratto allo scrigno dell'interiorità per essere sottoposto al vaglio di un'autorità giudiziaria non più conforme ai principi dello

⁴⁸ Per approfondimenti si rinvia a: *Ibid.*, pp. 4-6.

⁴⁹ Cfr. Camera dei Deputati, II Commissione Giustizia, *Relazione scritta di compendio all'audizione del magistrato ordinario dr. Fabrizio Filice*, XVIII Legislatura, 27 maggio 2020, p. 8. È quanto asserisce F. Filice a proposito del ddl Zan.

stato di diritto ma ridotta a struttura censoria dell'ideologia del potere.

Le ripercussioni di ciò sulla scienza penale sono affatto rimarchevoli: la motivazione al delitto, della quale peraltro non può mai essere esperita o verificata la sussistenza in modo incontrovertibile avendo essa il suo *locus in interiore homine*, diverrebbe essa stessa il delitto da sanzionare recando in sé un'intrinseca antiggiuridicità, indipendente sia dall'*azione* che dall'*evento*. Sembra qui riemergere dai naufragi del Novecento il modulo del *tipo criminologico d'autore*, vecchio cavallo di battaglia della scuola positiva, che la dottrina d'ispirazione classica degli anni '30 e degli anni '60⁵⁰ del secolo scorso ha risolutamente avversato. Obiettivo comune ai diversi indirizzi del positivismo criminologico è stato, con le parole di Bettiol, il «descrivere una tipologia naturalistica di delinquenti [...]. Era il *modo di essere* dell'individuo ad interessare: la morfologia, l'eziologia, il finalismo dell'azione contavano solo e fino a quando potessero illuminare i tratti fondamentali della personalità criminologica»⁵¹.

L'elemento psicologico in questa prospettiva risultava affatto centrale, obnubilando così il principio classico, ben sunteggiato da Carrara, secondo cui la pena deve colpire la malvagità dell'*azione*, non quella dell'*uomo delinquente*⁵². Ebbene, se, come scrive Bettiol, nella scienza penale, ove pure dev'esser effettuata un'adeguata ponderazione della *personalità* del reo, «tutto sta nel trovare un “punto di equilibrio” tra le esigenze di una valutazione oggettiva dei fatti criminosi e quelle di una valutazione di ciò che caratterizza il soggetto

⁵⁰ A.A. Calvi, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore*, Cedam, Padova 1967².

⁵¹ G. Bettiol-L. Pettoello Mantovani, *op. cit.*, p. 729.

⁵² F. Carrara, *Opuscoli*, vol. II, Lucca 1879, p. 129.

agente»⁵³, ci sembra di poter dire che il quadro sopra descritto palesi invero il pericolo di una frattura di quell'equilibrio, con la riproposizione di una sovrastima dei tratti *psicologici* o *caratterologici* del soggetto la quale, in questo caso, risulta altresì volgersi a esercitare una funzione censoria nei confronti degli atteggiamenti etico-valoriali a essi connessi. Ne è fulcro e antonomastica rifrazione l'avulsione, in tale contestura, dell'atto del *giudizio* dal raccordo prioritario con un plesso di riferimenti fattuali, a vantaggio di una sua centratura sull'elemento della *personalità morale* dell'individuo e della conformità del suo sistema assiologico ai dettami del PC.

A margine della suesposta possibile evoluzione della scienza penale, è d'uopo evidenziare, sia pur per brevi pennellate, tre ordini di conseguenze di carattere giusfilosofico che paiono aggettare sull'intera fisionomia dell'ordinamento. In prima battuta, va rilevato come la possibilità che nel processo si conservi il nesso fra dialettica dibattimentale e *giudizio secondo verità* sembra subire un'irrimediabile compromissione, poiché la motivazione interiore che viene criminalizzata in luogo dell'azione, la quale peraltro è di per sé fluida come il pensiero e sfugge talora nella sua radice profonda allo stesso soggetto percipiente, può essere solo oggetto di una supposizione e mai di un riscontro pienamente obbiettivo. Secondariamente, occorre registrare come questo tipo di approccio interpretativo comporti l'abbandono nella metodologia della scienza penale di una *logica concreta* basata su di un'euristica oggettivistico-teleologica, in favore di una riabilitazione del *Willenstrafrecht*, di un diritto penale della volontà, incardinato sul riscontro di possibili *intenzionalità* soggettive presunte come confliggenti con l'ideologia statutale. Pertanto, in terzo luogo, dobbiamo infine notare come il *bene giuridico* oggetto di tutela venga a perdere tutta la sua *concretezza*, la sua riferibilità ad

⁵³ G. Bettiol-L. Pettoello Mantovani, *op. cit.*, p. 726.

un *valore sociale* oggettivo, per rieditarsi, nella sua essenzialità, sotto la specie della fedeltà del pensiero individuale all'ideologia politica dominante.

Tali esiti non descrivono semplicemente un possibile percorso di riattivazione delle istanze volontaristico-statualistiche o positivistico-criminologiche sempre serpeggianti nel sottosuolo della scienza del diritto, ma esternano e sviluppano nella loro eminente portata giuridica le peculiarità del PC, che va rettamente riguardato, a nostro avviso, come il dispiegamento in termini politico ideologici del principio di *autodeterminazione assoluta* assunto nel suo pieno significato idealistico. Nell'apparentemente inarrestabile ascesa del PC, in conclusione, sembra venirsi a comporre un modulo politico ed etico-sociale nel quale le due braccia dell'hegelismo novecentesco, l'idealismo prasseologico e la dialettica negativo-liberazionista, paiono ricongiungersi nel riattamento in vesti ammodernate del *tipo criminologico d'autore* e nella prefigurazione di uno *stato etico* al quale, *nisi fallor*, rischiano di non rivelarsi estranee possibili proiezioni totalitarie.

Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre

SOMMARIO: Il *politicamente corretto* sembra rappresentare la formulazione più puntuale ed efficace di quella *dittatura del relativismo* denunciata dal futuro Benedetto XVI nella *Missa pro eligendo romano pontifice* del 2005 quale pericolo esiziale della civiltà europea; di fatto, costituisce l'ossatura di una legislazione presuntivamente avanzata che si va affermando a livello transnazionale e rischia di risultare latamente oppressiva della libertà di pensiero e di stampa e, in quanto tale, assertrice non dell'*eticità dello stato*, bensì, all'opposto, dello *stato etico*. Il presente studio assume dunque una duplice

finalità: in primo luogo, si prefigge di tratteggiare teoreticamente la genesi, la morfologia e i caratteri distintivi di questa visione *ideologica*, riconoscendo in essa un'*antimetafisica radicale* dalle matrici idealistiche e neomarxiste; in secondo luogo, mira a individuare, mediante lo strumentario d'analisi proprio della filosofia del diritto, la precisa rilevanza che esso ricopre sul piano giuridico, in ispecie su quello della scienza penale. In tal senso, il contributo si propone di illustrare come sia lecito riscontrare una convergenza fra l'introduzione del *politicamente corretto* nell'universo giuridico e il riaffacciarsi del modulo del *tipo criminologico d'autore*, segno e paradigma di un diritto penale che tende sempre più a disancorarsi dal principio di *offensività concreta* e a ripiegarsi unilateralmente sugli aspetti *soggettivi* del reato, nei quali appaiono riaffiorare i tratti oscuri del *reato di opinione* e del *delitto politico*.

Parole chiave: politicamente corretto, anti-metafisica, idealismo, leggi anti-discriminazione, tipo criminologico d'autore.

SUMMARY: *Political correctness* seems to represent the most precise and effective formulation of that *dictatorship of relativism* denounced by the future Benedict XVI in the *Missa pro eligendo romano pontifice* of 2005 as a deadly danger to European civilisation; in fact, it constitutes the backbone of a supposedly advanced legislation that is emerging at a transnational level and risks being largely oppressive of freedom of thought and press and, as such, asserting not the *ethicality of the state*, but, on the contrary, the *ethical state*. This study therefore has a twofold purpose: Firstly, it aims to theoretically outline the genesis, morphology and distinctive features of this ideological vision, recognising in it a *radical anti-metaphysics* with idealistic and neo-Marxist matrices; secondly, it seeks to

identify, by means of the analytical tools of philosophy of law, the precise relevance that it has in the legal sphere, especially in the sphere of criminal science. In this sense, the contribution aims to illustrate how it is legitimate to find a convergence between the introjection of *political correctness* in the legal universe and the reappearance of the module of “criminological type of author”, sign and paradigm of a criminal law that tends more and more to disengage itself from the principle of *concrete offensiveness* and to fall back unilaterally on the subjective aspects of crime, in which the obscure traits of *crime of opinion* and *political crime* appear to resurface.

Keywords: political correctness, anti-metaphysics, idealism, anti-discrimination laws, criminological type of author.